

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TESTO UNIFICATO N. 75 - 81-16/A

**Disposizioni in materia di promozione, sviluppo sostenibile
e sistema di governo dell'intelligenza artificiale in Sardegna**

Approvato dalla Terza Commissione nella seduta del 2 dicembre 2025

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 75

presentata dai Consiglieri regionali
PIANO - DERIU - CORRIAS - FUNDONI - PILURZU - PISCEDDA - SOLINAS Antonio - SORU -
SPANO

il 19 febbraio 2025

Disposizioni per la promozione e la governance dell'intelligenza artificiale in Sardegna

PROPOSTA DI LEGGE

N. 81

presentata dai Consiglieri regionali
SOLINAS Alessandro - CIUSA - LI GIOI - MANDAS - MATTA - SERRA

il 21 febbraio 2025

Disposizioni in materia di ricerca, sviluppo, sperimentazione
e impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito regionale

PROPOSTA DI LEGGE

N. 16

presentata dai Consiglieri regionali
TICCA - FASOLINO - SALARIS

il 15 maggio 2024

Istituzione dell'Agenzia regionale per l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

composta dai Consiglieri

SOLINAS Alessandro, Presidente - TALANAS, Vice Presidente - PISCEDDA, Segretario - PIGA, Segretario - COCCO - DERIU - DESSENA - MANDAS - PIZZUTO - PORCU - SALARIS - SORGIA - URPI - USAI

Relatore per l'Aula

SOLINAS Alessandro

pervenuta il 9 dicembre 2025

Il provvedimento in oggetto, approvato all'unanimità dalla Terza Commissione permanente nella seduta del 2 dicembre 2025, nasce dall'unificazione delle proposte di legge n. 75 (Disposizioni per la promozione e la governance dell'intelligenza artificiale in Sardegna), n. 81 (Disposizioni in materia di ricerca, sviluppo, sperimentazione e impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito regionale) e n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione). Tale sintesi rappresenta il contributo congiunto delle forze politiche di maggioranza e opposizione, a conferma della rilevanza del tema e della comune volontà di definire, nel rispetto della normativa europea e nazionale, del riparto di competenze e dei documenti strategici regionali, una disciplina organica per la promozione, lo sviluppo sostenibile e la governance dell'intelligenza artificiale.

L'esame delle proposte di legge è iniziato nella seduta del 14 maggio 2025, con l'illustrazione delle stesse da parte dei rispettivi presentatori; nella medesima seduta la Commissione ha deliberato, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno, di richiedere alle Commissioni permanenti Seconda, Quinta e Sesta il parere sulla proposta di legge n. 75 e alla Commissione Prima il parere sulla proposta di legge n. 16 e sulla proposta di legge n. 81, in conformità alle prescrizioni del Presidente del Consiglio all'atto dell'assegnazione dei provvedimenti.

I pareri delle Commissioni Prima, Seconda e Sesta sono stati acquisiti tra il 21 e il 29 maggio 2025. Successivamente, nelle giornate del 3 e 4 giugno, la Commissione ha avviato un ampio ciclo di audizioni, considerato il carattere trasversale e l'impatto significativo dell'intelligenza artificiale in tutti i settori economici e sociali. Le audizioni hanno coinvolto rappresentanti delle università, del mondo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, della scuola, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e delle categorie produttive. Inoltre, nella seduta del 24 giugno, sono stati ascoltati l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione e il Direttore generale dell'innovazione e sicurezza IT, quest'ultimo anche Responsabile della transizione digitale per la Regione Sardegna.

I lavori sono ripresi nella seduta del 20 novembre con il rinvio dell'esame congiunto dei provvedimenti, al fine di consentire gli approfondimenti istruttori necessari alla predisposizione di un testo unificato.

Successivamente, nella seduta del 25 novembre, la Commissione ha deliberato all'unanimità, previo consenso dei proponenti, di procedere all'esame congiunto delle proposte di legge n. 75, n. 81 e n. 16. Inoltre, a maggioranza e con il voto contrario dei gruppi di opposizione, è stato deciso di adottare quale testo base per la successiva unificazione la proposta di legge n. 75.

Infine, nella seduta del 2 dicembre, la Commissione ha esaminato una bozza di testo unificato delle tre proposte, predisposta dal Presidente, approvando il provvedimento in esame e concordando di rinviare all'Aula la presentazione di eventuali emendamenti volti a integrare e migliorare il testo.

Il testo unificato in discussione si compone di 21 articoli:

- l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento;
- l'articolo 2 contiene le definizioni, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE 2024/1689 (AI ACT) e con la recentissima legge n. 132 del 2025;
- gli articoli 3, 4, 5 e 6 definiscono la governance regionale dell'intelligenza artificiale, prevedendo che una delibera di Giunta individui la struttura responsabile della programmazione, del coordinamento, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche regionali in materia. Tale struttura dovrà operare in stretta collaborazione con le autorità e gli organismi regionali e statali competenti. Le disposizioni in esame stabiliscono, inoltre, il ruolo del Centro regionale di programmazione, dell'Agenzia Sardegna ricerche, del CRS4 – presso il quale è ospitato anche l'HUB per l'Intelligenza artificiale in Sardegna (HUBIAS) - e degli altri soggetti impegnati nella ricerca scientifica e innovazione tecnologica in ambito regionale. Prevedono, infine, l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, dell'Osservatorio sull'intelligenza artificiale, con il compito di monitorare l'evoluzione dell'IA e di supportare la programmazione e l'attuazione delle politiche regionali in materia, anche raccogliendo dati e informazioni sui fabbisogni legati all'IA nei diversi ambiti rappresentati;
- gli articoli 7 e 8 prevedono che la Regione promuova la piattaforma digitale regionale dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale e gli Hub territoriali dell'innovazione aperta, concepiti come luoghi d'incontro e collaborazione tra mondo produttivo, ricerca e tecnologia e coordinati dall'HUBIAS, istituito presso il CRS4 dall'articolo 5;
- gli articoli 9, 10 e 11 attengono alla promozione dell'adozione di sistemi di IA responsabile nella pubblica amministrazione regionale e locale, al fine assicurare ai cittadini e alle imprese servizi efficaci, tempestivi e di qualità, nel pieno rispetto di tutti i principi etici e di legalità richiamati dalla normativa europea e statale di riferimento. È, inoltre, istituito il registro dei sistemi di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione;
- gli articoli 12, 13 e 14 sono dedicati alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione, degli studenti, dei lavoratori e degli operatori economici, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dell'IA e dei relativi rischi, promuoverne un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, sviluppare competenze adeguate in materia e preparare la forza lavoro alle opportunità offerte dall'era digitale;
- l'articolo 15 disciplina la promozione dello sviluppo e dell'adozione di sistemi di IA nel settore sanitario;
- l'articolo 16 prevede interventi di sostegno all'innovazione e al sistema produttivo, anche attraverso la concessione di contributi, nei limiti delle risorse disponibili a tal fine nel bilancio regionale;
- l'articolo 17 introduce misure per l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione;
- l'articolo 18 stabilisce il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato nell'attuazione delle misure previste;
- gli articoli 19 e 20 contengono, rispettivamente, la clausola valutativa e la norma finanziaria;
- e, infine, l'articolo 21 concerne l'entrata in vigore della legge.

Con riguardo agli aspetti finanziari, l'articolo 20, comma 1, prevede che la Regione provveda all'attuazione del provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e in particolare:

- a) mediante l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alle missioni 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) e 4 (Istruzione e ricerca);
- b) mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali europei destinati alla ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale;
- c) mediante l'impiego di risorse regionali, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con legge di bilancio nell'ambito delle missioni e dei programmi di spesa pertinenti alle finalità della presente legge.

Il comma 2 dell'articolo 20, tuttavia, autorizza in via sperimentale per l'anno 2026 la spesa di euro 1.200.000 per le finalità di cui agli articoli 5 (HUBIAS) e 8 (Hub territoriali dell'innovazione aperta), con copertura finanziaria sul Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposi-

zioni legislative (FNOL), che reca sufficienti disponibilità. In merito alla quantificazione degli oneri si rinvia alla relazione allegata.

Alla luce di quanto esposto, si auspica che il provvedimento in esame possa giungere a una rapida e condivisa approvazione da parte dell'Aula.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 20, comma 1, prevede che la Regione dia attuazione al presente provvedimento utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e in particolare:

- a) mediante l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alle missioni 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) e 4 (Istruzione e ricerca);
- b) mediante l'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali europei destinati alla Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale;
- c) mediante l'impiego di risorse regionali, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con legge di bilancio nell'ambito delle missioni e dei programmi di spesa pertinenti alle finalità della presente legge.

L'articolo 20, comma 2, autorizza, in via sperimentale, per l'anno 2026, una spesa di euro 1.200.000 destinata alle finalità indicate negli articoli 5 (Hub regionale per l'intelligenza artificiale) e 8 (Hub territoriali dell'innovazione aperta). La copertura finanziaria è garantita dal Fondo speciale per spese derivanti da nuove disposizioni legislative (FNOL), che dispone di risorse sufficienti.

Fatta salva questa autorizzazione di spesa, la legge introduce disposizioni di carattere organizzativo, ordinamentale e programmatico, che non comportano oneri immediati. Tali misure potranno essere attuate utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente ovvero con eventuali stanziamenti annuali che il legislatore deciderà di destinare alle medesime finalità. Per questo motivo non è prevista una quantificazione degli oneri per ciascuna disposizione.

Segue una sintetica panoramica di iniziative già avviate, realizzate a legislazione vigente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, in linea con gli obiettivi del provvedimento e con il suo carattere trasversale, che coinvolge diverse aree di competenza regionale.

Con deliberazione 6 novembre 2024, n. 42/56 (Progetto sperimentale per la creazione di un Hub formativo sull'intelligenza artificiale. Linee di indirizzo per l'avvio e la gestione delle attività), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, ha approvato le linee guida per avviare e gestire un progetto sperimentale dedicato alla creazione di un hub formativo sull'intelligenza artificiale. Il progetto è rivolto a diplomati e laureati in discipline tecnico-scientifiche e ha l'obiettivo di fornire una preparazione adeguata e competenze tecniche e gestionali, utili anche per favorire l'autoimpiego e l'avvio di start-up nel settore. La deliberazione ha stanziato 2 milioni di euro per la realizzazione del progetto. Nel mese di ottobre 2025, l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti sperimentali finalizzati alla creazione di "Hub formativi sull'intelligenza artificiale".

Inoltre, la Regione è partner, insieme alle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, del progetto "Reg4IA - Resilienza e Sicurezza del Territorio", finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la transizione digitale attraverso il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Con deliberazione 18 giugno 2025, n. 32/60 (Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) - Progetto "REG4IA Resilienza e la Sicurezza del Territorio". Schema accordo attuativo tra la Regione Toscana (capofila), la Regione Emilia Romagna, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Autonoma della Sardegna), è stato approvato lo schema di accordo attuativo del progetto, che mira a creare un hub interregionale per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni di intelligenza artificiale dedicate alla gestione del territorio. L'obiettivo è rendere i territori più resilienti e sicuri, sfruttando il potenziale dell'IA per individuare nuove opportunità di ottimizzazione, migliorare la sicurezza ambientale e la resilienza territoriale, favorendo al

contempo uno sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo. La Regione utilizzerà le risorse previste dal partenariato (pari a euro 429.500 per il biennio 2025-2026), per sperimentare soluzioni PoC (proof of concept) basate sull'IA, volte a rispondere alle esigenze di sicurezza e resilienza nel settore prioritario dell'assetto idrogeologico. Il progetto sarà gestito dalla Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT, in collaborazione con l'Autorità di bacino della Regione Sardegna, con il supporto operativo della società in house Sardegna IT Srl e dell'Università di Cagliari.

La sfida dell'intelligenza artificiale è strettamente legata alla trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche perché entrambe puntano a innovare processi, migliorare i servizi e rendere più efficiente la gestione dei dati. L'intelligenza artificiale non è solo una tecnologia innovativa, ma una leva strategica per rendere la pubblica amministrazione più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini. La trasformazione digitale delle amministrazioni non si limita a informatizzare i processi, ma punta a creare servizi intelligenti, capaci di rispondere meglio alle esigenze della comunità.

Tra le misure adottate dalla Giunta regionale che si muovono in questa direzione, merita attenzione la deliberazione 1° ottobre 2025, n. 51/23 (Identificazione dei criteri per la programmazione dei contributi agli enti locali per la realizzazione di iniziative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, finalizzate a sviluppare una maggiore consapevolezza sui rischi del cyberspazio e sull'uso responsabile delle tecnologie digitali al fine di rafforzare l'integrazione delle competenze digitali nelle attività didattiche. Spesa complessiva di euro 3.000.000. Legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, articolo 16, comma 6), che definisce i criteri per programmare i contributi agli enti locali destinati alla realizzazione di iniziative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. L'obiettivo è sviluppare una maggiore consapevolezza sui rischi del cyberspazio e promuovere un uso responsabile delle tecnologie digitali, rafforzando l'integrazione delle competenze digitali nelle attività didattiche. La spesa complessiva prevista è di 3 milioni di euro (legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, articolo 16, comma 6).

Con questa misura, la Regione intende sostenere i comuni con azioni concrete per accrescere nei giovani la consapevolezza dei rischi cibernetici e favorire l'acquisizione di competenze digitali, promuovendo una cittadinanza digitale attiva. Le iniziative e i percorsi educativi previsti mirano a rendere i ragazzi più consapevoli e partecipi nella società digitale, fornendo loro strumenti per utilizzare la tecnologia in modo responsabile, etico e sicuro, contrastare la disinformazione e favorire l'inclusione. L'obiettivo finale è renderli protagonisti attivi e costruttori di un futuro digitale consapevole.

L'iniziativa si integra con il progetto "Cyber2COM", avviato dalla Regione con la deliberazione n. 15/15 del 19 marzo 2025. Questo intervento, attraverso azioni mirate di formazione e sensibilizzazione dei dipendenti comunali, punta a rafforzare la sicurezza cognitiva e a promuovere una cultura digitale consapevole nelle amministrazioni locali. L'approccio è centrato sulla persona e combina metodologie di apprendimento innovative con strumenti tecnologici avanzati, per garantire un impatto duraturo.

Inoltre, nell'ambito della misura 1.7.2 del PNRR, è finanziata la Rete dei servizi di facilitazione digitale sul territorio regionale, con l'obiettivo di sostenere la transizione digitale tramite sportelli dedicati a servizi di facilitazione, formazione e divulgazione. Questi servizi mirano a promuovere un utilizzo consapevole, responsabile e sicuro delle tecnologie, favorendo l'inclusione sociale e il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza digitale. Con la Legge regionale n. 24 del 2025, articolo 16, comma 11, è stata autorizzata per il 2025 una spesa di 3 milioni di euro per ampliare la rete.

Nell'ambito del programma regionale FESR Sardegna 2021-2027 (Obiettivo specifico Os1.i: Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate - Azione 1.1.1), si colloca invece il bando adottato da Sardegna ricerche in attuazione della deliberazione 14 maggio 2025, n. 26/18 (Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027. Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Approvazione definitiva), relativo agli "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI". L'intervento punta a rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sostenendo la transizione digitale

ed ecologica e contribuendo alla crescita sostenibile e all'aumento dell'occupazione qualificata. Le risorse attivate con il bando ammontano a 15 milioni di euro di contributo pubblico.

Sempre nell'ambito del programma regionale FESR Sardegna 2021-2027, è stato avviato il programma "Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle Startup Innovative", adottato da Sardegna ricerche in attuazione della deliberazione 3 settembre 2025, n. 46/30 (Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027. Direttive di attuazione per il sostegno alla creazione e sviluppo delle nuove imprese (NI). Approvazione definitiva). L'iniziativa è finalizzata a promuovere, tra l'altro, l'innovazione tecnologica avanzata e rappresenta uno strumento strategico per incentivare e favorire la collaborazione tra tutti gli attori dell'ecosistema regionale dell'innovazione. Le risorse finanziarie attivate con il bando ammontano a euro 6.500.000 di contributo pubblico.

Si rappresenta che dal 2021 la Regione, attraverso la Direzione generale delle politiche sociali, in collaborazione con l'Agenzia regionale Sardegna ricerche e il CRS4, ha avviato il progetto "Innovare, informare, partecipare - nuove metodologie per la comunicazione delle persone con ipoacusia". L'iniziativa è finalizzata alla sperimentazione di strumenti di traduzione automatica della LIS (Lingua dei segni italiana), basati su modelli di intelligenza artificiale. Il progetto è stato finanziato con le risorse del fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, assegnate alla Regione per l'annualità 2020, e successivamente potenziato con ulteriori risorse del medesimo fondo per gli anni 2021 e 2022. Con la deliberazione 25 giugno 2025, n. 33/22 (Atto di programmazione per la promozione di iniziative volte a potenziare le competenze e le infrastrutture degli attori pubblici utili a favorire il superamento delle barriere alla comunicazione e l'accessibilità delle persone sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti territoriali. Decreto del Ministro per le Disabilità 8.1.2025), la Regione, in considerazione delle nuove risorse assegnate per l'annualità 2023 (circa euro 190.000), ha incaricato il Direttore generale delle politiche sociali, il Direttore generale di Sardegna ricerche e l'Amministratore unico del CRS4, di predisporre e sottoscrivere tutti gli atti necessari per ottenere il finanziamento, destinato alla prosecuzione del progetto.

Si segnalano, infine, due recenti deliberazioni coerenti con un approccio integrato tra transizione al digitale e utilizzo dell'intelligenza artificiale: la deliberazione 24 settembre 2025, n. 50/28 (Sostegno alla transizione digitale degli enti locali e per l'accessibilità ai dati degli archivi comunali. Spesa complessiva di euro 10.000.000. Legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, articolo 16, comma 5), relativa al sostegno alla transizione digitale degli enti locali e all'accessibilità ai dati degli archivi comunali, con una spesa complessiva di 10 milioni di euro (Legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, art. 16, comma 5); la deliberazione 11 giugno 2025, n. 31/11 (Accordo per lo sviluppo e la coesione - Regione Sardegna. FSC 2021-2027. Delibera CIPESS n. 5/2025 - Programmazione linea di azione "Assistenza tecnica, digitalizzazione e rafforzamento della capacità amministrativa" - ID FSCRI_RI_4616), riguardante l'Accordo per lo sviluppo e la coesione - Regione Sardegna (FSC 2021-2027), in attuazione della delibera CIPESS n. 5/2025, per la programmazione della linea di azione "Assistenza tecnica, digitalizzazione e rafforzamento della capacità amministrativa".

Progetto di ricerca sperimentale CRS4

Come già indicato, il comma 2 dell'articolo 20 autorizza, in via sperimentale, per l'anno 2026 una spesa di euro 1.200.000 (missione 14, programma 3, titoli 1 e 2), destinata alle finalità previste dagli articoli 5 (HUBIAS) e 8 (Hub territoriali dell'innovazione aperta). La copertura finanziaria è garantita dal Fondo speciale per fronteggiare spese derivanti da nuove disposizioni legislative (FNOL), che dispone di risorse sufficienti.

In particolare, tali risorse saranno utilizzate per realizzare un progetto di ricerca elaborato dal Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (CRS4), finalizzato a valorizzare le attività, le infrastrutture e le competenze già delineate nel Piano triennale CRS4 2026-2028. Il progetto si configura come un'iniziativa scientifica che integra metodologie avanzate di intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni, gestione di dati complessi e visual computing, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni prototipali ad alto Technology readiness level (TRL) a beneficio della Regione.

Di seguito viene presentata l'analisi tecnica del progetto elaborata dal CRS4, con i dati e le metodologie utilizzate per la stima dei costi.

1. Linee di ricerca IA del CRS4:

- apprendimento automatico e intelligenza artificiale: modelli predittivi, reti neurali complesse, deep learning distribuito, modelli informati dalla fisica e geometric deep learning;
- visual AI e computer vision: ricostruzione 3D, analisi avanzata delle immagini, sistemi intelligenti per beni culturali, ambiente e smart cities;
- big data e FAIR data: gestione, modellazione e integrazione di dati eterogenei con metodologie scalabili e interoperabili;
- HPC & AI: addestramento e ottimizzazione di modelli AI su piattaforme HPC proprietarie con oltre 10 PFlops di potenza.

2. Infrastrutture per la ricerca

Il progetto si avvale della piattaforma di calcolo HPC del CRS4, dotata di architetture CPU/GPU, sistemi di storage oltre 7 PB e reti ad alta velocità fino a 100 Gbps. A ciò si aggiunge la disponibilità di sistemi di virtualizzazione e simulatori di calcolo quantistico utili allo sviluppo di soluzioni di quantum AI.

3. Domini di applicazione del progetto

Le attività scientifiche si articolano in domini applicativi chiave:

- sanità digitale e scienze della vita;
- energia, ambiente e cambiamento climatico;
- agricoltura intelligente e produzione primaria;
- smart cities e mobilità intelligente;
- beni culturali, turismo e industrie creative.

4. Obiettivi scientifici del progetto:

- definizione di modelli predittivi e generativi per supportare decisioni in ambito regionale;
- sviluppo di sistemi intelligenti basati su IA per analisi dei flussi di mobilità, qualità dell'aria e gestione delle risorse;
- realizzazione di prototipi e benchmark prestazionali per la valutazione delle soluzioni IA in contesti reali;
- studio e sperimentazione di metodologie AI-HPC per l'addestramento di modelli complessi.

5. Struttura sperimentale del progetto

La sperimentazione segue una metodologia scientifica in tre fasi:

- fase 1 - Modellizzazione e studio preliminare;
- fase 2 - Sviluppo e validazione prototipale ad alto TRL;
- fase 3 - Valutazione prestazionale e trasferibilità ai sistemi regionali.

6. Valore scientifico e posizionamento strategico

Il progetto consolida il ruolo del CRS4 come centro regionale di riferimento nell'intelligenza artificiale, contribuendo con metodologie innovative, prototipi trasferibili e strumenti interoperabili a supporto della Regione.

7. Sviluppo di una rete regionale di hub territoriali

Il progetto prevede quindi la nascita di una rete di hub territoriali tematici dedicati all'intelligenza artificiale, distribuiti nelle aree strategiche della Sardegna. Tali hub avranno funzione di presidio locale, sperimentazione su casi d'uso specifici, supporto tecnico alle amministrazioni territoriali e attivazione di filiere di innovazione.

Il CRS4 si propone per esercitare il coordinamento scientifico della rete, garantendo qualità metodologica, uniformità dei protocolli, trasferimento tecnologico e integrazione con Sardegna ricerche e con le strutture regionali competenti. Questo modello consente una crescita modulare e progressiva, con un centro scientifico forte e hub operativi distribuiti nel territorio.

8. Principi di convenienza e motivazioni per cui il CRS4 è il soggetto più idoneo:

- esistenza di infrastrutture e competenze già operative, che permettono di iniziare immediatamente senza costi di avviamento;
- presenza di progetti istituzionali regionali, nazionali e internazionali che già includono attività IA ad alto TRL;
- capacità di coordinare reti complesse e di operare come centro di ricerca pubblico con riconoscimento consolidato;
- neutralità istituzionale e capacità di supportare tecnicamente tutte le direzioni regionali senza conflitti di interesse;
- investimento pubblico già sostenuto dalla Regione nel corso degli anni, che deve essere valorizzato e non duplicato;
- capacità di generare benchmark, standard, protocolli e raccomandazioni scientifiche indispensabili per il legislatore;
- il CRS4 rappresenta, pertanto, la scelta più efficiente, economicamente sostenibile e immediatamente operativa per la Regione.

9. Quantificazione dei costi

Si propone un investimento di avvio contenuto, con un orizzonte temporale limitato a 12 mesi.

L'ipotesi di costo iniziale per il 2026 è pari a circa euro 1.200.000 così articolati:

- euro 600.000 - Attività di ricerca, sviluppo prototipale e validazione sperimentale di progetti pilota, realizzazione di benchmark, tool di valutazione, report scientifici e protocolli tecnici per supportare il legislatore, supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali, formazione e capacity building, coordinamento scientifico, gestione progetto, networking e attività preparatorie alla futura rete di hub territoriali (missione 14, programma 3, titolo 1).
- euro 600.000 - Acquisto di attrezzature dedicate all'IA (infrastruttura AI/HPC, sistemi GPU, storage ad alte prestazioni) da destinare alla nascita e sviluppo dell'hub regionale e di una rete regionale degli hub territoriali (missione 14, programma 3, titolo 2).

Relatore per l'Aula

TICCA

pervenuta il 5 dicembre

Il testo unificato in esame mira a dotare la Regione di un quadro organico dedicato alla promozione, alla diffusione e allo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA). Si tratta di un ambito destinato a incidere profondamente sulla competitività dei territori, sulla qualità dei servizi pubblici e sulla crescita delle competenze della comunità regionale.

L'IA è oggi una delle principali leve di trasformazione globale. Le stime internazionali confermano effetti significativi sulla produttività e sull'innovazione e mostrano come i territori capaci di investire per primi in ricerca, formazione e applicazioni tecnologiche siano quelli che riescono a cogliere i maggiori benefici. La Sardegna, che già vent'anni fa è stata un punto di riferimento nazionale per la capacità di investire in infrastrutture digitali e nella ricerca applicata, ha oggi l'opportunità di ritrovare quella vocazione e di metterla a servizio della crescita economica e sociale.

Il provvedimento è coerente con l'AI Act (Regolamento UE 2024/1689) e con la normativa nazionale (legge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)). La legge regionale non interviene sugli aspetti regolatori dell'IA - che spettano all'Unione europea e allo Stato - ma punta a creare le condizioni per accelerare l'adozione responsabile e competitiva dell'intelligenza artificiale, attraverso strumenti di accompagnamento, formazione, sostegno alle imprese e rafforzamento delle capacità del settore pubblico.

Il lavoro svolto in Commissione è stato positivo e ha consentito di raccogliere un quadro approfondito dei bisogni del sistema regionale. Le audizioni dei portatori di interesse e degli esperti ha arricchito il lavoro. Sempre in commissione il confronto tra i diversi gruppi ha portato ad un'elaborazione di un testo che rappresenta un punto di sintesi efficace e che recepisce contributi provenienti da tutte le proposte originarie. Il provvedimento nasce dall'unificazione delle proposte di legge 75 - 81 - 16, già dalla numerazione si può evincere facilmente che la proposta di legge n. 16 è stata la prima ad essere depositata, tuttavia in commissione, con il voto a favore della sola maggioranza, si è deciso di utilizzare come testo base la proposta di legge n. 75. Nonostante questa momentanea divisione il lavoro è proceduto positivamente e questo ha portato al risultato del testo di cui si tratta.

Lo spirito che ha portato ad una proposta unitaria è un elemento che merita di essere sottolineato: su temi come l'innovazione, la collaborazione istituzionale non è un'opzione ma una necessità e questo testo unificato, nonostante la gestione dell'ordine delle proposte, ben rappresenta tale intento di collaborazione.

La legge persegue quattro obiettivi centrali:

- rafforzare l'ecosistema regionale dell'innovazione, valorizzando la cooperazione tra università, centri di ricerca, imprese e pubbliche amministrazioni;
- accelerare l'adozione dell'IA nei settori strategici dell'economia sarda;
- promuovere la formazione digitale e la riqualificazione delle competenze, con particolare attenzione ai giovani e ai lavoratori più esposti ai cambiamenti tecnologici;
- favorire l'attrazione dei talenti e la crescita delle imprese innovative, affinché la Sardegna torni ad essere un territorio competitivo e capace di trattenere e valorizzare le eccellenze.

Il testo unificato interviene su cinque ambiti principali:

- 1) governance dell'IA, mediante l'individuazione della struttura regionale responsabile della programmazione e del coordinamento delle politiche;
- 2) ruolo dei soggetti pubblici dell'innovazione, come CRS4, Sardegna Ricerche e Sardegna IT, chiamati a collaborare in modo più integrato;
- 3) hub territoriali e piattaforma digitale, per promuovere l'innovazione aperta e le collaborazioni tra imprese, istituzioni e centri di ricerca;
- 4) formazione del capitale umano, attraverso iniziative rivolte al sistema scolastico, universitario, della formazione professionale e della pubblica amministrazione;
- 5) sostegno alle imprese e attrazione dei talenti, con strumenti di incentivo e accompagnamento allo sviluppo tecnologico.

Particolare importanza assume la clausola valutativa, che prevede una relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge, sui risultati conseguiti e sulle eventuali criticità.

È un elemento non meramente tecnico, ma culturale. Già la proposta di legge n. 16 poneva con forza il tema della rendicontazione periodica come condizione essenziale per costruire politiche pubbliche efficaci. In un settore in cui la tecnologia evolve rapidamente, rendere conto ogni anno al Consiglio significa verificare l'efficacia delle azioni intraprese, aggiornare le strategie sulla base dei risultati ma soprattutto garantire trasparenza e responsabilità nell'uso delle risorse pubbliche e trasformare la legge in un percorso misurabile, non in un atto dichiarativo.

In conclusione, il testo unificato rappresenta un primo passo nella costruzione di una politica regionale sull'intelligenza artificiale, un passo meno incisivo di quello che si poteva fare ma pur sempre un passo importante perché apre un percorso che dovrà essere sviluppato negli anni, anche attraverso strumenti più avanzati e definisce un impianto credibile e condiviso.

La Sardegna ha le competenze, le strutture scientifiche e la storia necessari per giocare un ruolo da protagonista in questa trasformazione: questa legge offre gli strumenti per iniziare a farlo.

Relatore per l'Aula

PIANO

pervenuta il 9 dicembre 2025

La proposta di legge in esame nasce dalla confluenza di tre iniziative legislative distinte: la proposta di legge n. 16, la proposta di legge n. 75 e la proposta di legge n. 81. La presenza di più proposte sul medesimo tema testimonia la consapevolezza trasversale circa la rilevanza strategica dell'intelligenza artificiale per il futuro della Sardegna.

L'intelligenza artificiale è ormai parte integrante della vita quotidiana e si inserisce progressivamente in ambiti quali mobilità, lavoro, servizi pubblici, sanità, logistica e attività amministrative. Le applicazioni attuali rappresentano soltanto l'inizio di un processo destinato a incidere profondamente sui modelli economici e sociali, con la nascita di nuove professioni, la riorganizzazione di interi settori e la diffusione di tecnologie che oggi non è ancora possibile delineare compiutamente. Per governare in modo adeguato tale scenario, l'Unione europea ha adottato il regolamento 2024/1689 (AI Act) e il legislatore nazionale è intervenuto con la legge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale), definendo un quadro normativo fondato sui principi di non discriminazione, tutela dei diritti fondamentali, trasparenza, controllo umano e protezione dei dati personali.

Sebbene il quadro europeo e quello statale fissino principi, obblighi e standard uniformi, tali fonti non esauriscono la dimensione territoriale dell'innovazione né gli ambiti in cui si sviluppano concretamente le politiche pubbliche. La Regione Sardegna deve pertanto legiferare in materia di intelligenza artificiale per definire una strategia coerente con le proprie specificità territoriali, per coordinare gli attori pubblici coinvolti e per dare organicità agli interventi di sostegno già avviati e a quelli programmati, assicurando un approccio unitario e stabile alle politiche sull'innovazione.

Il rapido sviluppo dell'IA comporta inoltre implicazioni materiali rilevanti, tra cui la crescente diffusione dei data center, strutture essenziali per la potenza di calcolo ma caratterizzate da un notevole fabbisogno energetico e da impatti significativi sul piano della sostenibilità ambientale, della sicurezza dei dati e dell'uso del territorio. Tali elementi rendono necessaria una programmazione regionale attenta, capace di coniugare innovazione e transizione ecologica.

In questo contesto assume particolare rilievo la governance delineata dalla proposta di legge, che mira a costruire un sistema coordinato e stabile per la gestione delle politiche sull'intelligenza artificiale. Oltre alla struttura amministrativa che dovrà essere individuata dalla Giunta Regionale, tale governance valorizza il ruolo del CRS4 quale HUB regionale per l'IA, rafforza il coordinamento con Sardegna Ricerche, Sardegna IT, il Centro regionale di programmazione, la Direzione generale dell'Innovazione e altri organismi deputati allo sviluppo tecnologico, e promuove la creazione di hub territoriali dell'innovazione, così da favorire una diffusione equilibrata delle opportunità tecnologiche sull'intero territorio regionale. All'interno dello stesso quadro si colloca l'istituzione dell'Osservatorio regionale sull'intelligenza artificiale, concepito come strumento permanente di monitoraggio, analisi e supporto alla programmazione regionale, con il compito di garantire un aggiornamento costante delle politiche pubbliche rispetto all'evoluzione normativa, scientifica e tecnologica.

Un altro aspetto fondamentale della legge riguarda il rafforzamento dell'uso dell'IA nella pubblica amministrazione, sia regionale sia locale. L'obiettivo è migliorare la qualità dei servizi, ridurre tempi e complessità procedurali, aumentare trasparenza e supervisione umana, e promuovere un utilizzo sicuro e consapevole delle tecnologie. In questo ambito si inserisce anche l'istituzione del Registro regionale dei sistemi di IA impiegati dalla PA, strumento pubblico e accessibile che assicura tracciabilità, trasparenza e uniformità nelle applicazioni dell'IA, rafforzando la tutela dei diritti dei cittadini e la responsabilità amministrativa nell'uso degli algoritmi.

Rilevante è anche la disciplina dedicata alla sanità, settore nel quale l'intelligenza artificiale può contribuire alla diagnosi, alla prevenzione, alla programmazione delle cure e alla gestione dei dati clinici, favorendo un'organizzazione più efficiente e un miglior accesso ai servizi, soprattutto nelle aree più isolate della Sardegna. La legge riafferma tuttavia il principio secondo cui l'IA non può sostituire il giudizio clinico del medico e deve restare uno strumento di supporto nell'ambito della relazione di cura.

La proposta attribuisce inoltre grande importanza alla formazione, riconoscendola come condizione indispensabile affinché l'innovazione non diventi un fattore di esclusione ma, al contrario, un'opportunità condivisa per tutta la comunità regionale. La transizione digitale può infatti generare nuovi divari se non accompagnata da un investimento sistematico nelle competenze. Nelle scuole e nelle università, la legge promuove un approccio integrato alla cultura dell'intelligenza artificiale. Da un lato, si sostiene lo sviluppo delle competenze digitali di base e della capacità critica necessaria a riconoscere rischi, limiti e potenzialità dell'IA; dall'altro, si rafforzano percorsi di studio e ricerca avanzati nelle discipline STEAM, nella data science e nella governance dei sistemi algoritmici. L'obiettivo è formare cittadini consapevoli e, al contempo, professionisti altamente qualificati capaci di contribuire allo sviluppo dell'ecosistema regionale dell'innovazione.

Un'attenzione mirata è poi rivolta alla formazione delle imprese, con interventi volti a sostenere l'aggiornamento dei lavoratori e ad accompagnare le aziende, in particolare le piccole e medie imprese, nell'integrazione dell'IA nei processi produttivi, organizzativi e gestionali. Si punta in questo modo a rafforzare la competitività del tessuto economico regionale, promuovendo percorsi di alfabetizzazione digitale e di utilizzo responsabile delle tecnologie emergenti.

Nella pubblica amministrazione, infine, la legge prevede programmi specifici per sviluppare competenze giuridiche, tecniche, organizzative ed etiche, fondamentali per l'adozione corretta dell'IA nei procedimenti amministrativi. Investire nel capitale umano della PA significa garantire decisioni trasparenti, applicazioni controllabili degli algoritmi, tutela dei diritti dei cittadini e la capacità di offrire servizi digitali moderni ed efficienti.

Infine, la legge interviene sul tema dei talenti, elemento cruciale per lo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione regionale. Attraverso interventi mirati a sostenere la ricerca, i dottorati innovativi, le start-up e le imprese ad alta specializzazione, la Regione mira a creare condizioni favorevoli per attrarre e trattenere professionalità qualificate, contrastando la migrazione dei giovani formati nelle università sarde verso altri territori.

Siamo convinti che questa proposta rappresenti una scelta strategica per il futuro della Sardegna, perché mette ordine, definisce priorità e consente di guidare l'introduzione dell'intelligenza artificiale nel nostro sistema economico e istituzionale. Con questo intervento normativo la Regione sceglie di governare l'innovazione, di sostenere imprese e territori nella transizione digitale, di valorizzare i propri centri di ricerca e di preparare le nuove generazioni alle competenze del futuro. Si tratta di un impegno che valorizza le potenzialità dell'intelligenza artificiale senza mai rinunciare ai principi etici, assicurando che la centralità della persona rimanga il riferimento costante di ogni scelta tecnologica. È, infine, un investimento politico che guarda lontano, perché investire oggi nell'intelligenza artificiale significa offrire alle giovani generazioni una Sardegna più competitiva, più moderna e più capace di trasformare l'innovazione in future opportunità di sviluppo.

Parere della Prima Commissione sulla proposta di legge n. 16

Comunico alla S.V. On.le che la Prima Commissione, nella seduta del 28 maggio 2025, ha espresso all'unanimità, con osservazioni, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno, parere favorevole sulle parti di competenza della proposta di legge in oggetto, formulando nel contempo le seguenti osservazioni.

La proposta di legge in esame contiene disposizioni in materia di intelligenza artificiale. Istituisce l'Agenzia regionale per l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione, definita come un "organismo tecnico-operativo" (articolo 2, comma 3), in conformità alla disciplina generale delle agenzie nazionali di cui al decreto legislativo n. 300/1999. L'esercizio di funzioni prettamente tecnico-operative (indicate all'articolo 3 della proposta) è alla base di una notevole autonomia gestionale, organizzativa, patrimoniale e contabile di cui sono dotate le agenzie. Tale caratteristica si presenta anche nelle agenzie che fanno parte del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, indicate, in via ricognitiva nell'allegato 1 della stessa legge. Le agenzie sono sottoposte ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

Nondimeno, la struttura dell'Agenzia indicata negli articoli 4-9 della proposta sembra discostarsi dal consueto modello organizzativo delle agenzie del sistema Regione¹. La proposta individua, infatti, tre organi dell'Agenzia: il Presidente, un Comitato di indirizzo, quale organo consultivo, e il Collegio dei revisori. Gli organi delle agenzie del sistema regione sono solitamente composti da un direttore generale e da un collegio dei revisori (o da un revisore) e, talvolta, ad essi si affianca un organo collegiale con funzioni tecnico-consultive, variamente denominato. I direttori generali delle agenzie regionali e l'amministratore straordinario dell'Agenzia Forestas sono scelti mediante procedure ad evidenza pubblica oppure con le modalità previste dalla legge regionale n. 31 del 1998.

L'articolo 5, comma 1, della proposta in esame prevede invece la nomina dell'organo apicale, il Presidente, su proposta del Presidente della Regione, previa valutazione di apposito curriculum. Tale procedura di nomina sembra discostarsi dal modello delineato per la nomina dei vertici delle altre agenzie regionali il quale, utilizzando il criterio della procedura ad evidenza pubblica, tende a privilegiare il metodo della selezione imparziale basato sul confronto dei requisiti tecnici posseduti dai candidati².

Il Presidente, oltre ad avere la rappresentanza legale dell'ente, e quindi ad avere il potere di compiere atti che impegnano l'amministrazione all'esterno, in base al comma 2, svolge alcune funzioni amministrative, tra le quali, ad esempio, il controllo sull'esecuzione delle deliberazioni adottate, la determinazione della dotazione organica, la nomina del direttore amministrativo. Quest'ultimo, secondo l'articolo 8, viene scelto "tra laureati in laurea magistrale aventi comprovata esperienza nella gestione di strutture complesse" attraverso una procedura ad evidenza pubblica avviata da un bando contenente la manifestazione di interesse alla nomina. Il trattamento economico è lo stesso dei direttori generali dell'Amministrazione regionale. Si osserva che non si rinviene nella legge n. 31 del 1998 e nemmeno nelle leggi istitutive delle agenzie regionali la figura del direttore "amministrativo". Inoltre, in considerazione delle funzioni svolte dal direttore amministrativo dell'agenzia e del fatto che allo stesso spetta lo stesso trattamento economico del direttore generale dell'amministrazione regionale, sarebbe opportuno prevedere i medesimi requisiti previsti per la nomina di quest'ultimo, richiamando le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 31 del 1998.

¹ Ad eccezione di quanto previsto per l'Agenzia Forestas, per cui l'articolo 42 della legge istitutiva n. 8 del 2016 prevede tra gli organi l'amministratore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione di Giunta, comunque, a seguito di procedura selettiva pubblica.

² Sul punto vi è consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, ad esempio, sentenze n. 248 del 2016, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 167 del 2013, n. 189 del 2011, n. 215 del 2009, n. 153 del 1997.

Sulla disposizione di cui all'articolo 7 relativa al Collegio dei revisori si osserva che non vengono indicate le modalità di nomina del Presidente: si potrebbero richiamare le modalità di elezione di cui all'articolo 2 della l.r.5 ottobre 2023, n. 7 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti). Anche rispetto alla scelta dei componenti del collegio dei revisori dei conti, la proposta non prevede una specifica disciplina. Anche in tal caso si potrebbe fare riferimento alle modalità di nomina previste nella citata legge regionale n. 7 del 2023.

In riferimento alla disciplina dei compensi previsti al comma 3 dell'articolo 4 per il Presidente, per i componenti del comitato di indirizzo e per i componenti del collegio dei revisori dei conti, la proposta rimanda a una deliberazione della Giunta regionale senza fissare alcun limite. Anche in questo caso si consiglia di prevedere in legge alcuni criteri al fine di rapportare tali compensi a quelli percepiti dagli organi delle altre agenzie regionali.

In merito all'articolo 10 relativo a "Controlli e vigilanza" sarebbe opportuno richiamare la disciplina generale di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 relativa ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta regionale cui sono sottoposte le agenzie regionali.

Infine, si suggerisce di inserire la previsione secondo cui l'Agenzia, al pari delle altre agenzie del sistema Regione, si deve dotare di un proprio statuto.

Parere della Prima Commissione sulla proposta di legge n. 81

Comunico alla S.V. On.le che la Prima Commissione, nella seduta del 28 maggio 2025, ha espresso all'unanimità, con osservazioni, ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del Regolamento interno, parere favorevole sulle parti di competenza della proposta di legge in oggetto, formulando nel contempo le seguenti osservazioni.

La proposta di legge in esame contiene disposizioni in materia di intelligenza artificiale. L'articolo 4, comma 3, della proposta fa riferimento all'adozione da parte della Giunta regionale di un regolamento per definire le modalità di istituzione, iscrizione, aggiornamento e gestione del Registro dei soggetti che utilizzano sistemi di IA affidabili. Si osserva che la Giunta regionale non ha potestà regolamentare, la quale ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, è attualmente in capo al Consiglio regionale. Si suggerisce, pertanto, di prevedere una disciplina di principio contenuta nella medesima proposta o in un regolamento approvato dal Consiglio, demandando alla Giunta solo la definizione degli aspetti attuativi.

L'articolo 5 istituisce, presso la Giunta regionale, l'Ufficio regionale per l'IA costituito da:

- tre rappresentanti facenti parte dei ruoli dell'amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di presidente, dotati di comprovata esperienza e qualificazione;
- due rappresentanti nominati dal Consiglio regionale facenti parte dei ruoli dell'amministrazione consiliare;
- due rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese operanti sul territorio regionale;
- tre esperti provenienti dalle università della Sardegna, designati da queste ultime;
- due esperti designati da centri di ricerca in materia di intelligenza artificiale;
- i responsabili per la protezione dei dati e i responsabili open data della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

La composizione eterogenea dell'Ufficio, che coinvolge dipendenti di amministrazioni diverse, ma anche soggetti delle Università, delle imprese e del settore scientifico, sembra configurare una struttura diversa da quelle delineate dalla legge regionale n. 31 del 1998 (Dipartimenti, Servizi, Unità di progetto). Segnatamente, il suddetto Ufficio sembra presentarsi alla stregua di un comitato ovvero di una commissione con scopi di studio e di promozione delle tecnologie di IA.

Gli innumerevoli compiti assegnati all'Ufficio, inoltre, sembrano richiedere una struttura più complessa, composta, oltre che dai soggetti nominati, anche da tecnici specializzati stabilmente assegnati alla struttura, in grado di supportare le linee di indirizzo elaborate dai primi.

Inoltre, le modalità di nomina dei componenti dell'Ufficio contenute nell'articolo 5 della proposta risultano generiche. Dall'applicazione della disposizione potrebbero sorgere criticità in quanto non si specifica la tipologia degli atti con cui le nomine devono essere effettuate. Anche i criteri di scelta ("comprovata esperienza e qualificazione") potrebbero risultare di difficile applicazione in quanto consentono margini discrezionali che in via generale non si applicano per la selezione di componenti di un organo di natura tecnica, soprattutto quando la selezione riguarda il personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione regionale e consiliare.

In relazione al potere di nomina posto in capo al Consiglio regionale, inoltre, al fine di salvaguardare l'autonomia dell'Organo legislativo, si suggerisce di prevedere un rimando alle modalità stabilite dal Regolamento interno.

Si suggerisce di integrare la disposizione di cui all'articolo 5 con l'indicazione della struttura in cui ha sede l'Ufficio (ad esempio la Presidenza, o un determinato assessorato) e la durata in carica dei rispettivi componenti. Occorrerebbe, altresì, precisare se l'Ufficio si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni, di personale regionale, specificando, nel caso, da quale struttura esso viene messo a disposizione. Infine, al comma 2 dell'articolo 5 sarebbe preferibile indicare come termine di decorrenza dei 60 giorni la data di pubblicazione della legge sul BURAS.

Parere della Seconda Commissione sulla proposta di legge n. 75

Comunico alla S.V. Onorevole che la Seconda Commissione, nella seduta del 22 maggio 2025, ha espresso a maggioranza, con l'astensione del rappresentante dell'opposizione, parere favorevole sulla proposta di legge in oggetto, rilevando l'opportunità di istituire un Osservatorio che si occupi di analizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'apprendimento scolastico e di inserire all'articolo 9, comma 3, un termine entro cui il mandato debba essere adempiuto da parte della Giunta regionale, al fine di garantire certezza nei tempi di attuazione.

Parere della Sesta Commissione sulla proposta di legge n. 75

Comunico alla S.V. Onorevole che la Sesta Commissione, nella seduta pomeridiana del 20 maggio 2025, ha espresso a maggioranza, con l'astensione dei gruppi di opposizione, parere favorevole sulla proposta di legge in oggetto, osservando che all'articolo 5, comma 2, si dovrebbe fare riferimento anche al rispetto della normativa europea, pilastro fondamentale in materia di tutela dei dati personali e in particolare di quelli sanitari.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Disposizioni in materia di promozione, sviluppo sostenibile e sistema di governo dell'intelligenza artificiale in Sardegna

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale di riferimento, reca disposizioni in materia di promozione, sviluppo sostenibile e sistema di governo dell'intelligenza artificiale (IA) in Sardegna e persegue i seguenti obiettivi:

- a) favorire il progresso economico e sociale dell'intero territorio regionale, incentivando la crescita delle competenze digitali e la competitività delle imprese;
- b) garantire il benessere dei cittadini attraverso servizi pubblici efficienti, innovativi, inclusivi e di qualità;
- c) accelerare l'adozione responsabile dell'IA nei settori strategici dell'economia regionale, rafforzando l'ecosistema dell'innovazione e della ricerca applicata;
- d) preparare la forza lavoro alle opportunità dell'era digitale mediante percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale.

2. Per il raggiungimento delle finalità previste dal comma 1, la Regione promuove:

- a) la diffusione della conoscenza dell'IA, anche con riguardo ai rischi associati;
- b) l'utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'IA;
- c) l'adozione di sistemi di IA nella pubblica amministrazione regionale e locale e in ambito sanitario;
- d) la formazione e la creazione di competenze sull'IA;
- e) il sostegno all'innovazione del sistema produttivo regionale;
- f) la collaborazione in rete tra gli attori dell'ecosistema regionale dell'innovazione;
- g) l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

- a) sistema di intelligenza artificiale: quanto definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale));
- b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazioni sonore, visive o audiovisive, comprese le raccolte di tali elementi;
- c) ecosistema dell'innovazione: l'insieme degli attori pubblici e privati presenti sul territorio regionale (imprese, università, centri di ricerca, incubatori, associazioni, enti pubblici e cittadini) che collaborano per generare valore attraverso formazione, ricerca applicata e innovazione;
- d) innovazione aperta: modello collaborativo basato sullo scambio di conoscenze e risorse tra soggetti diversi (pubbliche amministrazioni, università, enti di ricerca e imprese e start-up), volto ad accelerare lo sviluppo tecnologico e affrontare sfide comuni;
- e) talenti ad elevata specializzazione: persone con formazione e conoscenze rilevanti nel campo dell'IA, in linea con i profili indicati nei documenti strategici europei e nazionali.

2. Per ogni altra definizione non espressamente prevista dal presente articolo, si rinvia al regolamento (UE) n. 2024/1689.

Art. 3

Sistema di governo regionale dell'intelligenza artificiale

1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione, è individuata la struttura amministrativa regionale responsabile per la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio del-

le politiche regionali in materia di intelligenza artificiale.

2. La struttura opera in stretta sinergia con le autorità e gli organismi regionali e statali competenti in materia.

3. Il Centro regionale di programmazione (CRP), l'Agenzia regionale Sardegna ricerche, il Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna (CRS4), Sardegna IT Srl, nonché l'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRI Sardegna) e l'Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (ASVI Sardegna), nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono e sostengono lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale.

Art. 4

Compiti dell'Agenzia regionale Sardegna ricerche

1. L'Agenzia regionale Sardegna ricerche esercita un ruolo strategico di supporto tecnico-scientifico e operativo nella promozione e nell'attuazione delle politiche regionali in materia di intelligenza artificiale, collaborando con il CRP e il CRS4 e curando l'attuazione dei programmi regionali, la diffusione delle tecnologie IA presso il sistema produttivo regionale, la formazione specialistica e il trasferimento tecnologico.

Art. 5

Hub regionale per l'intelligenza artificiale
(HUBIAS)

1. Il CRS4 opera come centro di eccellenza scientifica e tecnica per l'IA, con compiti di ricerca avanzata, sperimentazione applicata, validazione e prototipazione di soluzioni IA.

2. Il CRS4 è sede dell'hub per l'intelligenza artificiale in Sardegna (HUBIAS) e coordina le attività degli hub territoriali dell'innovazione aperta di cui all'articolo 8.

3. Il CRS4 collabora con l'Agenzia regionale Sardegna ricerche, le università della Sardegna, le imprese innovative e la pubblica amministrazione, al fine di promuovere l'adozione di tecnologie IA in coerenza con la normativa europea e statale e con le linee strategiche regionali.

Art. 6

Osservatorio regionale dell'intelligenza artificiale

1. È istituito presso la Giunta regionale, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale, l'osservatorio regionale per l'intelligenza artificiale, con il compito di monitorare l'evoluzione dell'IA e di supportare la programmazione e l'attuazione delle politiche regionali in materia.

2. L'osservatorio favorisce il dialogo tra i soggetti dell'ecosistema regionale dell'innovazione, promuove iniziative collaborative e lo scambio di buone pratiche, interagisce con organismi analoghi a livello regionale, nazionale ed europeo, raccoglie dati e informazioni sui fabbisogni legati all'IA di pubbliche amministrazioni, imprese e lavoratori.

3. Sono componenti di diritto dell'osservatorio: il Segretario generale della Regione e i direttori generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali o un loro delegato; i direttori generali dell'Agenzia regionale Sardegna ricerche, dell'Agenzia AGRIS Sardegna e dell'Agenzia ASVI Sardegna o un loro delegato; i Rettori dell'Università di Cagliari e dell'Università di Sassari o un loro delegato; l'amministratore unico del CRS4 o un suo delegato; l'amministratore unico di Sardegna IT Srl o un suo delegato; due esperti designati dal Consiglio regionale, due rappresentanti designati dalle associazioni degli enti locali; due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali; due rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria.

4. Possono essere invitati a partecipare alle sedute dell'osservatorio anche rappresentanti delle istituzioni scolastiche, delle camere di commercio, delle associazioni dei consumatori, nonché altri soggetti ritenuti rilevanti in relazione ai temi trattati.

5. La partecipazione all'osservatorio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati.

6. Per il suo funzionamento l'osservatorio si avvale delle strutture e del personale dell'Amministrazione regionale.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri per l'individuazione dei componenti, il funzionamento, anche in mo-

dalità telematica, dell'osservatorio e gli eventuali rimborsi spese da riconoscere ai componenti esterni all'Amministrazione regionale.

Art. 7

Piattaforma digitale regionale dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale

1. La Regione promuove la realizzazione e la gestione di una piattaforma digitale regionale per l'innovazione e l'intelligenza artificiale, quale servizio online a disposizione di imprese, istituzioni pubbliche, università, centri di ricerca, incubatori, associazioni e cittadini, al fine di valorizzare risorse e competenze presenti sul territorio, favorire collaborazioni e partenariati tra tutti gli attori dell'innovazione, diffondere la conoscenza delle eccellenze scientifiche e attrarre talenti tecnologici e creativi verso progetti locali.

Art. 8

Hub territoriali dell'innovazione aperta

1. La Regione promuove la costituzione di hub territoriali per l'innovazione aperta all'interno di poli tecnologici o spazi pubblici esistenti, destinati ad attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico. Tali hub, dotati di infrastrutture, laboratori e servizi di incubazione, accolgono iniziative nelle filiere tecnologiche prioritarie, incentivano la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca e pubblica amministrazione e favoriscono la nascita di nuove imprese innovative.

2. Nei limiti delle risorse disponibili a bilancio la Regione può concedere contributi per la realizzazione e il potenziamento degli hub territoriali, garantendo una distribuzione equilibrata sul territorio e attribuendo priorità alle aree interne e svantaggiate.

3. Le modalità di attuazione dell'intervento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di programmazione, che si esprime entro quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

Art. 9

Uso dell'intelligenza artificiale

nella pubblica amministrazione

1. La Regione promuove l'adozione di sistemi di IA nella pubblica amministrazione regionale e locale, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività e la qualità dei servizi pubblici, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di trasparenza algoritmica e spiegabilità delle decisioni, supervisione umana e responsabilità, equità e non discriminazione, sicurezza e resilienza, protezione dei dati personali e riservatezza, sostenibilità, inclusività e accessibilità.

2. La Regione adotta misure tecniche, organizzative e formative volte a garantire un utilizzo responsabile, consapevole e sicuro dell'IA nei processi amministrativi.

3. I cittadini hanno diritto a ricevere una spiegazione chiara, comprensibile e accessibile quando sono destinatari di decisioni basate, in tutto o in parte, su sistemi di IA utilizzati dalla pubblica amministrazione regionale o locale.

Art. 10

Uso dell'intelligenza artificiale
negli enti locali della Sardegna

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene le amministrazioni locali del territorio nell'adozione di sistemi di IA, fornendo supporto tecnico, organizzativo e formativo per promuoverne un utilizzo efficace, responsabile e conforme ai principi di legalità, trasparenza e tutela dei diritti.

Art. 11

Registro dei sistemi di intelligenza artificiale
nella pubblica amministrazione

1. È istituito presso la Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, il registro regionale dei sistemi di intelligenza artificiale impiegati dagli enti pubblici regionali e locali. Il registro è pubblico e accessibile online ed è istituito e tenuto nel rispetto delle normative europee e statali vigenti in materia di trattamento dei dati personali, sicurezza informatica e tutela della proprietà intellettuale.

Art. 12

Formazione del personale
della pubblica amministrazione

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con università, enti di formazione accreditati e altri soggetti qualificati, percorsi di formazione rivolti al personale della pubblica amministrazione regionale e locale sui temi dell'IA, con l'obiettivo di sviluppare competenze utili a:

- a) comprendere le potenzialità e i limiti dei sistemi di IA;
- b) supervisionare efficacemente i processi decisionali automatizzati;
- c) garantire il rispetto dei principi etici e giuridici nell'utilizzo dell'IA;
- d) comunicare in modo trasparente con i cittadini in merito alle applicazioni di IA.

Art. 13

Formazione scolastica e universitaria

1. La Regione, nel rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, promuove l'integrazione dell'IA nei percorsi formativi di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di:

- a) sviluppare competenze digitali di base e avanzate;
- b) favorire una comprensione critica delle tecnologie dell'IA e del loro impatto sulla società;
- c) incentivare l'orientamento verso percorsi di studio **STEAM** (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), con particolare attenzione alla riduzione del divario di genere;
- d) preparare le nuove generazioni alle professioni emergenti dell'era digitale.

2. Nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, la Regione può sostenere iniziative e progetti finalizzati a:

- a) aggiornare le competenze dei docenti in materia di IA e tecnologie digitali;
- b) dotare le istituzioni scolastiche di strumenti e risorse per la didattica dell'IA;
- c) favorire la collaborazione tra scuole, università e imprese per la realizzazione di progetti formativi sull'IA.

3. La Regione può promuovere, in collaborazione con le università presenti sul territorio, l'istituzione di corsi di laurea, master e dottorati di

ricerca dedicati all'intelligenza artificiale e alle sue applicazioni nei diversi settori.

Art. 14

Formazione professionale e riqualificazione

1. La Regione promuove interventi di formazione professionale e riqualificazione in materia di IA, rivolti a:

- a) lavoratori occupati, per l'aggiornamento e l'adeguamento delle competenze;
- b) lavoratori a rischio di sostituzione tecnologica, per favorire la riconversione professionale;
- c) disoccupati e inoccupati, per migliorare l'occupabilità;
- d) operatori economici, per favorire l'adozione consapevole dell'IA nelle imprese.

2. Gli interventi formativi sono progettati in collaborazione con le parti sociali, le associazioni di categoria, gli enti di formazione accreditati e le imprese, al fine di rispondere alle effettive esigenze del mercato del lavoro.

Art. 15

Utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia di IA e in coerenza con gli orientamenti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), promuove lo sviluppo, l'adozione e la diffusione di sistemi di IA nel settore sanitario, con l'obiettivo di supportare gli esercenti le professioni sanitarie nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica.

2. L'impiego dell'IA in ambito sanitario avviene nel rispetto dei principi di responsabilità clinica, sicurezza, trasparenza, protezione dei dati personali e tutela dei diritti fondamentali, garantendo che tali sistemi agiscano come strumenti di supporto e non sostitutivi del giudizio medico.

Art. 16

Sostegno all'innovazione e al sistema produttivo

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, promuove e sostiene:

- a) il potenziamento dei centri di trasferimento tecnologico e delle infrastrutture per la ricerca e l'innovazione presenti sul territorio regionale;
- b) la creazione di reti e partenariati tra imprese, università e centri di ricerca per lo sviluppo di progetti innovativi nell'ambito dell'IA;
- c) l'implementazione di soluzioni di IA nei processi produttivi, organizzativi o commerciali delle piccole e medie imprese (PMI);
- d) la nascita, la crescita, l'accesso ai mercati di capitali e l'internazionalizzazione di start-up e PMI innovative nel settore dell'IA.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può concedere contributi, prevedere altre forme di incentivo e agevolazione e istituire fondi di garanzia.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 17

Misure per l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, promuove iniziative volte a favorire l'attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione nel territorio regionale, prevedendo misure economiche, formative e di supporto coerenti con gli obiettivi e gli ambiti di specializzazione della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale e della strategia regionale Sardegna 2030 per lo sviluppo sostenibile, favorendo dottorati di ricerca innovativi e sull'IA e finanziando attività di ricerca gestite in autonomia da giovani ricercatori.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta annualmente un programma per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 18

Aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti

dell'Unione europea di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Art. 19

Clausola valutativa

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che documenta gli interventi realizzati e i risultati ottenuti, le risorse stanziare e utilizzate, le eventuali criticità rilevate in fase di attuazione degli interventi.

2. Tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 1.

Art. 20

Norma finanziaria

1. La Regione attua la presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, in particolare:

- a) mediante l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alle missioni 01 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) e 04 (Istruzione e ricerca);
- b) mediante l'utilizzo delle risorse dei Fondi strutturali europei destinati alla ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale;
- c) mediante l'impiego di risorse regionali, nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con legge di bilancio nell'ambito delle missioni e dei programmi di spesa pertinenti alle finalità della presente legge.

2. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 8 è autorizzata in via sperimentale per l'anno 2026 la spesa di euro 1.200.000 (missione 14 - programma 03 - titoli 1 e 2).

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 14 - programma 03 - titolo 1
2026 euro 600.000

missione 14 - programma 03 - titolo 2
2026 euro 600.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (FNOL)
2026 euro 1.200.000

4. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzata ad apportare le ulteriori variazioni di bilancio necessarie per garantire l'attuazione della presente legge.

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).